

DISCIPLINARE DI GARA

SETTORI SPECIALI

PROCEDURA APERTA

AFFIDAMENTO NELLA FORMA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO DELLA CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ELETTRICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE DELL'INFRASTRUTTURA TERMINAL E DELL'AEROPORTO CIVILE " V. FLORIO" DI TRAPANI - BIRGI, CON ANNESSA GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, IVI COMPRESA LA FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI ENERGIA ELETTRICA E GAS/GASOLIO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO A SEGUITO DI PROPOSTA DEL PROMOTORE AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D. LGS. 50/2016.

CIG N. 879340428A; CUP N. E99J21002230005; CPV: 71314200-4;

1 PREMESSA

Airgest S.p.A., in attuazione:

- della Delibera del CDA del 23-07-2021 con cui è stato approvato il progetto di fattibilità presentato, ex art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016, (Codice dei Contratti Pubblici) da ENGIE Servizi S.p.A. con la conseguente nomina a Promotore;
- La società Engie Servizi Spa il 10/08/2020 prot.n. 1711/20 trasmette la revisione di alcuni elaborati di progetto che recepiscono le indicazioni pervenute dalle riunioni intercorse tra il personale tecnico di Airgest Spa e di Engie Servizi Spa;
- della Delibera del CDA 27-05-2021 con cui è stata approvata la revisione progettuale del 10/08/2020 e disposta l'indizione di una procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- della predetta deliberazione, con la quale, è stato approvato lo schema del bando di gara per l'espletamento dell'anzidetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice, nella forma di partenariato pubblico privato, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lg s. 50/2016, per il Servizio di riqualificazione, adeguamento, gestione e manutenzione impianti di illuminazione ed elettrici e di climatizzazione estiva ed invernale, ivi compresa la fornitura dei vettori energetici energia elettrica e gas/gasolio;

ha posto a base di gara la proposta del promotore con ogni suo allegato, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il bando di gara è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 2 comma 6 del D.M. 2/12/2016, nonché pubblicato sul sito della stazione appaltante: www.airgest.it, sezione amministrazione trasparente-bandi di gara e contratti.

Inoltre, lo stesso, per estratto è stato pubblicato sui quotidiani a diffusione nazionale e regionale.

2 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Airgest S.p.A. – Società di Gestione Aeroporto di Trapani Birgi (di seguito AIRGEST); Sede legale ed operativa c/o Aeroporto Civile “V. Florio” di Trapani - C.da Birgi - 91020 Trapani; Telefono 0923/610111 Fax 0923/843263; PEC: protocollo@pec.airgest.it; - RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO (RUP): Ing. Bellafiore Emanuele

3 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara, disponibile sul sito internet, nella sezione bandi di gara e contratti e comprende:

- Bando di gara;
- il presente Disciplinare di gara;
- Proposta presentata dal promotore ex art. 183 comma 15 D. Lgs 50/2016 così composta:
 - 00 – Specifiche delle caratteristiche del servizio e della gestione;
 - 01 – Relazione Tecnica;
 - 02 – Capitolato speciale descrittivo delle prestazioni delle opere e dei servizi;
 - 03 – Elaborati grafici tipologici;
 - 04 – Computo metrico estimativo;
 - 05 – Elenco prezzi e Analisi prezzi;
 - 06 – Quadro economico;
 - 07 – Relazione Piano Economico Finanziario;
 - 08 – Piano Economico Finanziario asseverato;
 - 09 – Bozza di Convenzione;
 - 10 – Matrice dei Rischi;
- Patto di integrità;
- Protocollo di legalità;
- Schema formulario DGUE;
- fac-simile di Dichiarazione di Offerta economica;
- DUVRI preliminare;

- Programma di Manutenzione attualmente adottato dalla stazione appaltante in relazione ai soli impianti oggetto dell'affidamento;
- fac-simile di Domanda di Partecipazione.

Per tutto quanto non previsto nella presente documentazione di gara trovano applicazioni le vigenti disposizioni di legge in materia.

4 DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE

La gara, indetta ai sensi dell'art. 183 c. 15 del D.Lgs. 50/2016, prevede il diritto di prelazione del promotore ed ha per oggetto l'affidamento del servizio di riqualificazione, adeguamento, gestione e manutenzione impianti di illuminazione ed elettrici e di climatizzazione estiva ed invernale, ivi compresa la fornitura dei vettori energetici energia elettrica e gas/gasolio.

Le caratteristiche minime dell'intervento sono meglio descritte nella proposta e negli elaborati alla stessa allegati, ai quali integralmente si rinvia, presentati dal promotore individuato nella società: ENGIE Servizi S.p.A. - Società con Azionista Unico – Sede legale Viale Giorgio Ribotta, 31 00144 Roma tel. : 06549231 fax. : 0654923450 - C.S. i.v Euro 280.800.000,00 - Partita IVA 01698911003 - Codice Fiscale e n. iscrizione - Registro delle Imprese di Roma 07149930583 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di ENGIE Energy Services International S.A. (Belgio), costituenti i documenti fondamentali per l'individuazione delle prestazioni richieste ai fini della presente procedura ed al fine di individuare gli adempimenti posti a carico del concessionario.

5 PARTECIPAZIONE DEL PROMOTORE

Il promotore, individuato ai sensi dell'art. 183 c. 15 del D.Lgs. 50/2016, è tenuto a prendere parte alla presente procedura ad evidenza pubblica.

Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9 del predetto articolo.

Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta, nei limiti di cui al comma 9, dell'art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016

6 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare, costituiti da:

- 1) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c (consorzi stabili), dell'articolo 45, comma 1, del Codice;
- 2) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e (consorzi ordinari di concorrenti), f (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 45, comma 1, del Codice;
- 3) da operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 47, comma 8, del Codice;
- 4) operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea e/o aventi i requisiti prescritti dal Codice degli Appalti e dalle linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti della Ue.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

Gli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento devono indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.

Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali:

- sussistano le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- sussistano altre cause di esclusione previste dalla legge (normativa nazionale e regionale).

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È, altresì, vietato, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b (*consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane*), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima procedura. È infine vietato, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c (*consorzi stabili*), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima procedura.

È, altresì, prevista, sempre a pena di esclusione, l'espressa accettazione degli obblighi derivanti dal Patto di integrità e dal Protocollo di Legalità Dalla Chiesa e all'impegno, in caso di aggiudicazione, alla loro stipula e osservanza.

Ciascun concorrente deve inoltre dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato da Airgest, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

7 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

7.1. Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è l'Ing. Bellafiore Emanuele.

7.2. Consultazione della documentazione di gara e sopralluogo

I documenti (bando e disciplinare di gara, modulistica, progettazione, etc.) sono visionabili sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione "BANDI DI GARA", profilo del committente all'indirizzo www.airgest.it.

Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione progettuale dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.

È obbligatorio il sopralluogo nei luoghi ove sarà realizzato il servizio, al fine di valutarne problematiche e complessità in relazione alla predisposizione dell'offerta. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

La data e le modalità del sopralluogo devono essere concordate con il Responsabile del Procedimento.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al RUP a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.airgest.it e deve inoltre riportare i seguenti dati dell'operatore economico:

- nominativo del concorrente;
- recapito telefonico;
- recapito fax/indirizzo e-mail;
- nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

All'atto del sopralluogo dovrà essere sottoscritto un documento a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

7.3. Richieste di informazioni e chiarimenti

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti di gara potranno essere richiesti esclusivamente tramite PEC (PEC: protocollo@pec.airgest.it), entro 10 (dieci) giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Le risposte saranno comunicate fino a 5 (cinque) giorni prima la scadenza e rese disponibili sul profilo di committente e sulla Piattaforma telematica.

7.4. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

Al fine di partecipare alla presente procedura è necessario essere in possesso, oltre che dei requisiti menzionati nel presente disciplinare di gara, anche dei seguenti requisiti informatici:

a. Configurazione hardware minima per l'accesso al sistema:

- Memoria Ram 1 GB o superiore.
- Scheda grafica e memoria on-board
- Monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori.
- Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s
- Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione es. tastiere, mouse, video, stampante, etc.

b. Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina:
<https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html>

c. Possesso di software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura nei documenti. Tipo (elenco indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF.

d. Certificato di firma digitale in corso di validità; i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto devono essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da AgiD, secondo quanto previsto dal Codice di Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dai DPCM 30 marzo 2009 nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali, nonché di marche temporali.

Al fine di partecipare alla procedura telematica il concorrente dovrà:

Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico, reperibile al seguente link <https://airgest.acquistitelematici.it/> ;

Compilare i seguenti form on line:

o Anagrafica

o Legale rappresentante

o Forma di partecipazione

- Scaricare sul proprio pc i documenti nell'area "Documentazione di gara".
- Compilare e firmare digitalmente i documenti allegati;
- Inserire nel sistema documenti allegati firmati digitalmente **in formato (.p7m)** nell'apposito spazio previsto.
- I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente .pdf, .p7m, .tsd, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema.

Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione.

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l'invio tramite l'apposita procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all'invio dell'offerta.

Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.

Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

Il Manuale d'uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

La redazione della domanda di partecipazione e dell'Offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre:

- A) documentazione amministrativa richiesta in sede di gara;
- B) offerta tecnica;
- C) offerta economica;

Ciascun documento deve quindi essere caricato sulla piattaforma attraverso l'apposita procedura di upload, seguendo scrupolosamente le specifiche istruzioni riportate nei paragrafi successivi.

I documenti amministrativi e i documenti di offerta dovranno essere firmati digitalmente e marcati temporalmente entro il termine infra indicato nonché trasmessi in formato elettronico attraverso la piattaforma raggiungibile al seguente indirizzo <https://airgest.acquistitelematici.it/>.

Dopo avere allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria partecipazione tramite l'apposito tasto, inderogabilmente prima del **22/09/2021, ore 12:00**.

L'avvenuta conclusione con successo della procedura di inserimento della documentazione del concorrente attestata dalla ricezione di una ricevuta di partecipazione via PEC, trasmessa all'operatore economico, contenente l'elenco dei documenti inseriti e le informazioni relative,

La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso Sistema.

Non sarà accettata alcuna offerta oltre il **22/09/2021, ore 12:00**, anche per causa non imputabile ai Concorrenti.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica, l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità per ognuno dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti relativi alla "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in Corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

7.5. Valore della Concessione

L'ammontare della concessione è stimato in **€ 8.085.540,00** IVA esclusa, di cui € 14.127,28 quali costi per la sicurezza da interferenze ed è determinato in relazione al canone annuale per la durata di [12] anni della concessione. Il canone annuale è pari ad **€ 673.795,00** IVA esclusa (cfr. Quadro Economico).

La concessione prevede la realizzazione di lavori stimati in € 1.050.261,80, comprensivi degli oneri di sicurezza (€ 21.005,24), IVA esclusa, e progettazioni tecniche per un ammontare complessivo di € 56.043,45, il tutto come meglio dettagliato nel Quadro Economico dello studio di fattibilità e nel "Piano Economico Finanziario" della proposta a base di gara e al quale si rinvia.

L'aggiudicatario dovrà corrispondere alla stazione appaltante, prima della stipula della convenzione, tutte le spese per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di cui dall'art. 216 comma 11 disposizioni transitorie D.Lgs. 50/2016, quotidiani e spese per la commissione di gara, IVA inclusa per l'effettivo importo anticipato dalla Stazione Appaltante, nonché le spese imposte e tasse relative alla stipula del contratto che l'aggiudicatario verrà invitato a stipulare per atto pubblico che dovranno essere corrisposte dall'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9 del predetto articolo.

Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta, nei limiti di cui al comma 9 dell'art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016.

Il valore del canone sarà oggetto di indicizzazione annua e sarà parametrato: sugli indici di variazione della tariffa/costo dell'energia elettrica e dei vettori energetici e sul costo della manodopera per i servizi di manutenzione degli impianti.

Ai fini dell'indicizzazione del canone soltanto le componenti a) (rimborso per forniture vettori energetici) e b) (rimborso per prestazioni di servizi di gestione e manutenzione) potranno essere assoggettate ad aumenti nel corso del periodo **concessorio (12 anni)**, mentre la componente c) (rimborso per spese di realizzazione dell'investimento) resterà fissa per tutta la durata della concessione.

8 DURATA DELLA CONCESSIONE E DEGLI INTERVENTI

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è proporzionata in modo da consentire al Concessionario di mantenere l'equilibrio economico finanziario prevedendo la realizzazione, a proprie spese, di opere di riqualificazione tecnologica nonché eventuali opere complementari; essa è stabilita pari ad **anni 12 (dodici)**, decorrenti dalla data di stipula della convenzione, nei tempi e nei modi indicati nella bozza di convenzione allegata al presente disciplinare.

Durata dei lavori di riqualificazione:

La durata dei lavori non dovrà essere superiore a **giorni 365** naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti.

TERMINE DELLA CONCESSIONE

Le opere realizzate, pur restando ai fini della gestione nelle disponibilità del Concessionario, per il periodo della concessione, all'atto del collaudo saranno di proprietà di Airgest S.p.A., la quale, al termine della concessione, potrà disporne come meglio crede, senza alcun vincolo per il Concessionario, fatto salvo quello di riconsegnare gli impianti in buono stato e a norma.

In caso di consegna frazionata degli impianti, la data di riferimento, per il calcolo del termine della concessione, è quella della prima consegna degli impianti.

La Stazione Concedente potrà richiedere l'esecuzione anticipata del servizio, in via d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti.

In ogni caso, alla scadenza, il concessionario, per evitare l'interruzione del pubblico servizio, dovrà continuare a prestare la sua opera agli stessi patti ed alle stesse condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando la Stazione Concedente non avrà provveduto ad esperire una nuova procedura di gara o ad assumersi in proprio la gestione del servizio e, comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, salvo comprovate imprevedibili diverse esigenze.

9 INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI

I costi di investimento saranno interamente a carico del soggetto aggiudicatario, il quale assume ogni rischio finanziario.

La controprestazione a favore del soggetto affidatario consisterà pertanto unicamente nel diritto a gestire funzionalmente ogni prestazione del servizio affidato in concessione e a ricevere da parte di Airgest un canone annuo onnicomprensivo, per le forniture dei vettori energetici, per la gestione e conduzione degli impianti, manutenzione compresa, e per gli interventi di riqualificazione energetica, oltre che per tutti gli altri interventi offerti dall'aggiudicatario stesso in sede di gara.

10 SUBAPPALTO

Gli eventuali subappalti ed i limiti di prestazioni affidati in subappalto sono disciplinati dall'art. 174 del Codice come modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 e, da ultimo dalla legge n. 21 del 2021.

Trovano applicazione i principi di matrice comunitaria in tema di limiti al ricorso al subappalto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art.174, comma 6, del Codice).

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti delle Amministrazioni concedente.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 174, comma 5, del Codice.

L'operatore economico individuato come aggiudicatario, qualora abbia dichiarato in sede di gara, che intende avvalersi del subappalto, può affidare in subappalto le prestazioni richiedendo specifica autorizzazione all'Airgest, in base a quanto previsto dall'art.174 del Codice.

L'affidatario, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto, deposita il contratto di subappalto presso Airgest almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della convenzione di concessione.

In mancanza dell'indicazione della volontà di ricorso al subappalto il successivo subappalto è vietato.

11 SOCIETÀ DI PROGETTO

Il concessionario, dopo l'aggiudicazione della concessione, ha la facoltà di costituire una società di progetto, ai sensi dell'art. 184 D.Lgs. 50/2016. La società diverrà la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario, senza necessita di autorizzazione o approvazione.

12 ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 97 del Codice.

13 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore della concessione (€ 8.085.540,00), quindi pari ad € 161.710,80.

L'offerta, oltre della garanzia di cui all'articolo 93 è corredata, ai sensi dell'art. 183 comma 13 del Codice, da un'ulteriore cauzione fissata in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, pari ad euro 28.564,05.

Le garanzie sono costituite, a scelta del concorrente:

- *in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;*
- *con assegno circolare;*
- *con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.*

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario;

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti, mediante assegno circolare o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata, a pena di esclusione, anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:

- *essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l'inserimento della clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile;*
- *essere prodotte in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.*
- *avere validità per 180gg dalla scadenza termine ultimo per la presentazione dell'offerta;*
- *essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;*
- *essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;*
- *prevedere espressamente:*
 - *la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;*
 - *la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;*
 - *la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;*
 - *la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui agli artt. 103 e (nelle sole ipotesi ivi contemplate) 104 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato);*

Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista dall'articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria e quella definitiva sono ridotte della metà.

Si precisa, altresì, che:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 1, secondo periodo del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della

riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/ o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/ o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione, previa attivazione del soccorso istruttorio (ferma restando, al fine di scongiurare la successiva espulsione dalla gara, che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta).

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice. Ai sensi dell'art. 183 comma 13 del Codice, dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta, inoltre, una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e sempre con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale;

b) la polizza assicurativa di cui all'articolo 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016 del Codice:

1) relativamente ai danni di esecuzione;

2) polizza di responsabilità civile e professionale del progettista, ai sensi dell'art. 24 del Codice;

3) polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi durante la fase di gestione, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo, con un massimale unico non inferiore a € 10.000.000 (per danni a persone, cose e sinistro).

14 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA

Per poter partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, ai sensi dell'art. 83 del Codice dei contratti, di seguito indicati:

a) Requisiti di idoneità professionale:

i. iscrizione nel registro imprese della C.C.I.A.A. per attività inerente l'oggetto del presente appalto ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza. Le Cooperative dovranno essere iscritte all'Albo delle Società cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività produttive) del 23/06/2004;

ii. di essere una Società che fornisce servizi energetici (ESCO) certificata ai sensi della UNI CEI 11352:2014, (Decreto legislativo 4 Luglio 2014 n.102, Decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 maggio 2015);

iii. Di essere in possesso dell'Attestazione SOA per la categoria OG11 classifica III bis;

iv. Di essere in possesso della seguente attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010, per la progettazione nella categoria IA02 e IA.03 per un importo dei lavori pari ad almeno € 1.050.261,80. In caso di attestazione SOA per la sola costruzione è necessario avvalersi di uno o più soggetti di cui all'art. 24, comma 1, lettere d) del Codice o partecipare alla gara consorziandosi o in raggruppamento con i medesimi.

N.B.- Nel caso di progettista incaricato e/o indicato, dovranno essere prodotte le dichiarazioni personali circa i requisiti soggettivi e professionali richiesti, a mezzo di dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, da parte di ciascun professionista.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento 207/2010.

v. di essere in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio e la manutenzione degli impianti che verranno affidati in concessione.

b) Requisiti di carattere economico-finanziario:

i. Fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al venti per cento del valore complessivo della concessione, pari a **€ 1.617.108,00** (Tale requisito si rende necessario in considerazione della peculiarità dell'intervento e della necessità di garantire alla Stazione Appaltante l'esecuzione da parte di Concessionari adeguatamente competenti ed in possesso di apprezzabile esperienza).

ii. Referenze bancarie o di intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, relative alle capacità economico-finanziaria del concorrente.

c) Requisiti di capacità tecnica:

i. Svolgimento negli ultimi tre anni precedenti all'indizione della gara di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento del valore complessivo della Concessione, pari **€ 404.277,00**.

ii. Certificazione ISO 9001/2015 specifica per gli interventi richiesti dal presente bando;

I lavori possono essere realizzati dal concessionario nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici:

- direttamente, mediante la propria organizzazione di impresa o mediante imprese collegate. Nel caso in cui il concessionario intenda eseguire i lavori tramite imprese collegate, queste ultime dovranno essere in possesso oltre ai requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate all'importo dei lavori. Alla candidatura per la concessione dovrà essere allegato l'elenco completo delle imprese collegate e tempestivamente aggiornato in relazione alle modifiche intervenute nelle relazioni tra le imprese.

- tramite affidamento a terzi, nel rispetto degli artt. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

Indicazioni per concorrenti ad identità plurisoggettiva e consorzi:

Il requisito di cui alla lettera a) punto i):

1. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e), f), e g) del Codice ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione;
2. nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative e consorzi stabili) il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio.

Il requisito di cui alla lettera a) punto ii):

1. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e), f), e g) del Codice deve essere in possesso della relativa iscrizione almeno dall'impresa mandataria o dal consorzio o da un aderente al contratto di rete;
2. nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative e consorzi stabili) il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio.

Gli altri requisiti di cui alla lettera a) devono essere posseduti dai soggetti aggregati nel loro complesso.

I requisiti di cui alla lettera b), punti i), relativi al fatturato e lettera c) punto i), relativi ai servizi svolti, devono essere soddisfatti:

1. nel caso dei soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e), f), e g) del Codice, dal raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete **nel suo complesso**. Detti requisiti devono essere posseduti nella misura minima del **50%** (cinquantapercento) dall'impresa mandataria e per la restante parte cumulativamente dalle imprese mandanti ciascuna nella misura minima del **10%** (diecipercento);
2. nel caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) direttamente dal consorzio;

2.1. nel caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. c) (consorzi stabili) vengono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività $[(\text{fatturato richiesto}/3) \times \text{anni di attività}]$ – (cfr. sul punto determinazione Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 15/1/2014 n. 1 – “Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.”).

Il requisito di cui alla lettera b) punto ii):

1. nel caso dei soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e), f), e g) del Codice, dal raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete da tutte le imprese partecipanti;

2. nel caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) direttamente dal consorzio;

2.1. nel caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. c) (consorzi stabili) direttamente dal consorzio o dalle imprese esecutrici.

Il requisito di cui alla lettera c) punto ii) relativo al possesso delle certificazioni:

1. nel caso dei soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e), f), e g) del Codice, deve essere posseduto da tutti i componenti il raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio;

2.2. nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice la certificazione dovrà essere posseduta dal consorzio ovvero da una delle singole imprese consorziate che eseguiranno il servizio (consorzi di cooperative e consorzi stabili).

Si precisa che il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

Tutti i requisiti di carattere tecnico ed economico, possono essere oggetto di avvalimento, con esclusione dei soli requisiti di carattere soggettivo generale.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento (soggetti ausiliari).

L'ausiliaria, al pari delle imprese partecipanti, deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE e dei modelli allegati al presente bando, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - è quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

15 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-*bis* del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-*bis*.

16 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La concessione sarà aggiudicata, previo esame delle offerte da parte di apposita Commissione di aggiudicazione, con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art.

183, comma 4 e dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo il diritto di prelazione del promotore ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016.

Il promotore, per esercitare i diritti connessi alla sua posizione, sarà tenuto a presentare la propria offerta al pari degli altri concorrenti nei termini prescritti dal presente disciplinare.

Il punteggio complessivo attribuito a ciascun Concorrente sarà dato dalla somma del punteggio relativo alla valutazione dell'offerta tecnica P (tecnico)_n e del punteggio relativo alla valutazione dell'offerta economica P (prezzo)_n, attribuiti con le modalità riportate di seguito:

$P(\text{complessivo})_n = P(\text{tecnico})_n + P(\text{prezzo})_n$ dove:

$P(\text{complessivo})_n$ = punteggio complessivo attribuito al Concorrente n-esimo;

$P(\text{tecnico})_n$ = punteggio relativo alla valutazione dell'offerta tecnica del Concorrente n-esimo;

$P(\text{prezzo})_n$ = punteggio relativo alla valutazione dell'offerta economica del Concorrente n-esimo.

All'offerta tecnica verranno attribuiti al massimo **80 punti**, all'offerta economica verranno attribuiti al massimo **20 punti** secondo i criteri elencati di seguito in ordine decrescente di importanza:

OFFERTA TECNICA Punteggio massimo 80/100

Numero Descrizione criteri di valutazione Tipologia Punteggio

L'offerta tecnica che, sempre a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente, in calce, dal legale rappresentante dell'impresa o da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente l'impresa medesima. Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

In ogni caso l'istanza di partecipazione, le offerte e la documentazione richiesta nel bando/disciplinare di gara dovranno essere caricate sul portale telematico, nei termini previsti dal timing di gara e secondo le modalità riportate nella procedura telematica, dalla sola ditta mandataria o comunque, nel caso in cui il raggruppamento non sia ancora costituito, da una delle ditte che lo compongono.

Il progetto che l'Impresa dovrà presentare in sede di gara, evidenzierà attraverso l'elaborazione di opportuni documenti, le modalità di espletamento dei servizi richiesti suddividendo la propria proposta in:

- 1) Progetto tecnico**, che evidenzi ed illustri chiaramente ed esaustivamente tutti gli aspetti della proposta, suddiviso in sezioni comparabili con la proposta del promotore a base di gara;
- 2) Progetto gestionale**, che evidenzi ed illustri chiaramente ed esaustivamente tutti gli aspetti della proposta, suddiviso in sezioni comparabili con la proposta del promotore a base di gara;

3) Quadro sinottico, che evidenzi ed illustri tutti gli aspetti migliorativi offerti rispetto alla proposta del proponente, suddiviso in sezioni comparabili con la proposta del promotore a base di gara;

4) Bozza di convenzione, che evidenzi in appendice le caratteristiche migliorative ed altresì indichi il ribasso offerto che verrà applicato ai prezzi delle singole voci di listino dei listini di seguito elencati:

I. Prezzi Informativi dell'Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI);

II. Prezziario Regione Sicilia

che verranno presentati come aggiornati all'edizione in vigore alla data di preventivazione dell'intervento extra-canone da parte del Concessionario.

5) Matrice dei rischi;

6) Documentazione relativa ai criteri di Qualità tecnica, offerti da ciascun concorrente specificatamente ad ogni criterio di valutazione che qui di seguito si riportano:

Criterio 1	Sub criteri	Descrizione	Punti		Totale parziale
Progetto tecnico e proposta di riqualificazione ed efficientamento degli impianti	1.1	Qualità e completezza del progetto definitivo e delle soluzioni tecnologiche fornite, in termini di: <ul style="list-style-type: none"> • Coerenza, integrazione, affidabilità e sostenibilità delle soluzioni proposte in relazione allo specifico contesto territoriale, a quello tecnologico e all'approccio metodologico seguito per il raggiungimento degli obiettivi; • Qualità dei materiali impiegati anche in rapporto al ciclo di vita dei prodotti; • Pregio tecnico delle caratteristiche estetiche del progetto; 	18	D	18

Criterio 2	Sub criteri	Descrizione	Punti		Totale parziale
Proposta gestionale e manutentiva degli impianti	2.1	Modalità per la conduzione, la manutenzione ordinaria, programmata, preventiva, predittiva, correttiva, straordinaria degli impianti e lo smaltimento dei rifiuti. Il Concorrente dovrà produrre un proprio Piano Manutentivo dove si evinca in maniera analitica le tipologie di intervento proposte, le tempistiche da effettuare, le strumentazioni e il personale impiegato, i criteri di aggiornamento in fase operativa e quant'altro si ritenga necessario. Il piano di Manutenzione ordinaria dovrà rispettare le specifiche minime (asset, attività e tempistiche) indicate dalla Stazione Appaltante nel documento "Programma di Manutenzione" allegato alla documentazione di gara.	9	D	34
	2.2	Modalità organizzative del servizio di reperibilità e pronto intervento; il Concorrente dovrà illustrare il più efficace sistema di Pronto Intervento e di Reperibilità che intenderà mettere in campo in caso di necessità. In particolare il Concorrente dovrà illustrare in maniera analitica nel proprio progetto le modalità organizzative, le squadre operative che saranno messe in campo, le strumentazioni e quant'altro si ritenga necessario.	9	D	
	2.3	Caratteristiche e funzionalità del call center	6	D	

Criterio 2	Sub criteri	Descrizione	Punti		Totale parziale
	2.4	Shared Savings – La percentuale di Shared Savings di cui all'art. 9.3.1 punto C della bozza di convenzione in gara con percentuale di riconoscimento in favore dell'amministrazione minima del 30%. Un punto ogni 10% di incremento, per un massimo di 3 punti.	3	T	
	2.5	Rischio operativo – Incremento della soglia di energia elettrica globale fissata in 50.000 Kwh. Solo per range positivo. [MES – 50.000 Kwh > Emisurata > MES + (50.000 + incremento di gara) Kwh] [MES: monte energia Soglia: rif. Art. 9.3.1 convenzione di gara] [1 punto ogni 10.000 Kwh]	7	T	

Criterio 3	Sub criteri	Descrizione	Punti		Totale parziale
Proposte migliorative di gestione, manutenzione, riqualificazione e valorizzazione, senza costi aggiuntivi per la SA	3.1	Proposte integrative e migliorative puntuali relative alla qualità del progetto di relamping dei corpi illuminanti dell'edificio Terminal (Piano Terra e Primo Piano) e del servizio di gestione in termini di sostituzione di tutte le lampade di esodo a fluorescenza esistenti con altre più efficienti con tecnologia LED e sistema di gestione centralizzato.	4	T	28
	3.2	Proposte integrative e migliorative puntuali relative alla qualità del progetto di relamping dei corpi illuminanti dell'edificio Terminal (Piano Terra e Primo Piano) e del servizio di gestione in termini di: <ul style="list-style-type: none"> • installazione di un sistema di monitoraggio e telegestione dei punti luce • installazione di un sistema intelligente di gestione dell'impianto di illuminazione artificiale che permetta l'accensione/spengimento e/o la regolazione automatica del flusso luminoso in funzione della luce naturale e presenza di individui rilevati nei vari ambienti. 	5	D	

Criterio 3	Sub criteri	Descrizione	Punti		Totale parziale
	3.3	<p>Proposte integrative e migliorative puntuali relative alla qualità del progetto di relamping dei proiettori collocati sulle torri faro Airside a servizio del piazzale aeromobili in termini di installazione di un sistema di monitoraggio e telegestione dei punti luce che permetta (a titolo di esempio):</p> <ul style="list-style-type: none"> • di conoscere in tempo reale l'esistenza di un guasto e la sua precisa causa, attivando procedure automatiche di segnalazione e di intervento • di configurare e determinare gli orari di ON/OFF 	6	D	
	3.4	<p>Proposte integrative e migliorative puntuali relative alla qualità del progetto di riqualificazione energetica e del servizio di gestione in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Installazione di punti di ricarica elettrica di autoveicoli BEV (2 punti minimi in Airside e 2 punti minimi in LandSide); • altre innovative soluzioni in tema di mobilità alimentata da altre forme di energia. 	3	D	
	3.5	<p>Proposte integrative e migliorative puntuali relative sia alla qualità del progetto di riqualificazione energetica che del servizio di gestione in termini di assicurare la presenza fissa on-site per 365gg dalle ore 8:00 alle ore 16:00 di almeno una risorsa operativa tecnica di commessa dedicata (CCNL Metalmeccanico 4° livello).</p>	4	T	
	3.6	<p>Proposte integrative e migliorative puntuali relative alla qualità del progetto di riqualificazione energetica e del servizio di gestione in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • percentuale di riconoscimento in favore dell'amministrazione degli eventuali incentivi di conto termico, TEE, ecc, soglia di cui all'art. 7.2 della bozza di convenzione in gara con percentuale di riconoscimento in favore dell'amministrazione minima del 30%. Un punto ogni 10% di incremento, per un massimo di 3 punti. 	3	T	

Criterio 3	Sub criteri	Descrizione	Punti		Totale parziale
	3.7	Proposte integrative e migliorative puntuali relative alla qualità del progetto di riqualificazione energetica e del servizio di gestione in termini di: <ul style="list-style-type: none"> • Esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica dell'impianto di climatizzazione estivo ed invernale entro i primi 6 mesi dalla data di avvio del servizio, indicando il crono programma delle attività mediante diagramma di GANTT. 	3	T	

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella precedente con la relativa ripartizione dei punteggi.

Le righe identificate con la lettera D vengono indicati i "Punteggi Discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Le righe identificate con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi Quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione matematica.

Le righe identificate con la lettera T vengono indicati i "Punteggi Tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **40 (QUARANTA)/80** per l'offerta tecnica.

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, si procederà, ai sensi delle Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Deliberazione n. 1005, in data 21 settembre 2016, nel seguente modo.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è stato assegnato un punteggio discrezionale identificato con "D" nella tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di seguito riportato:

la Commissione procederà ad assegnare, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, per ogni sotto-criterio, un giudizio tra quelli di seguito precisati, cui corrisponde un coefficiente.

GIUDIZIO	Coefficiente
Eccellente	1,00
Ottimo	0,90
Distinto	0,80
Molto buono	0,70
Buono (valore soglia)	0,60
Discreto	0,50
Sufficiente	0,40
Quasi sufficiente	0,30
Scarso	0,20
Non valutabile	0,00

Terminata la valutazione individuale della offerta tecnica, la Commissione procede all'attribuzione, per ogni sotto criterio, del Coefficiente Medio (C.M.= valore medio dei coefficienti espressi dai singoli commissari).

Il C.M. di ogni sotto criterio è quindi moltiplicato per il punteggio massimo assegnato dall'Amministrazione al sotto criterio.

I punteggi vengono assegnati tenendo conto della terza cifra decimale, con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

La somma dei punteggi assegnati ai sotto-criteri costituirà il punteggio assegnato al criterio. La somma dei criteri costituirà il punteggio della offerta tecnica.

OFFERTA ECONOMICA 20/100 punti

Nella busta "Busta economica" deve essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara:

Il modulo dell'offerta economica con il ribasso offerto a cui saranno attribuiti 20 punti massimi per il ribasso percentuale sul canone complessivo previsto dal proponente per 12 anni di concessione pari ad euro 8.085.540,00 IVA esclusa (di cui euro 673.795,00 IVA esclusa pari al canone annuo); tale ribasso deve essere espresso in cifre ed in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta - in caso di difformità tra l'offerta indicata in lettere e l'offerta indicata in cifre, prevale sempre l'offerta indicata in lettere, anche se quella in cifre risulti più conveniente per Airgest.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, il punteggio è attribuito mediante l'applicazione della seguente relazione matematica:

$$P_i = P_{\max} * (R_i / R_{\max})$$

Dove:

Pi è il punteggio economico del singolo partecipante

Rmax è il ribasso più alto offerto

Ri è il ribasso offerto dal partecipante di cui viene calcolato il punteggio

Pmax è il punteggio economico massimo

17 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è istituita ai sensi dell'art. 77 del Codice e ss.mm.ii., in atto correlato alla L.R. n. 12/2011 e del D. Pr. Reg. Sic. 13/2012 e ss.mm.ii.

La Commissione è nominata dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 12/2011, dell'art. 12 del D. Pr. Reg. Sic. 13/2012 e ss.mm.ii., come stabilito dall'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie giuridiche.

La commissione è presieduta, di norma, da un dirigente della Stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente.

Alla Commissione giudicatrice è demandato il compito di esprimere la graduatoria delle offerte valide presentate, formalizzandola al RUP a cui compete, effettuati gli accertamenti di rito, la formulazione della proposta di aggiudicazione alla Stazione appaltante per l'affidamento dei servizi in appalto.

A tal fine la Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione della documentazione presentata e delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle suddette offerte tecniche.

I commissari sono scelti mediante sorteggio pubblico effettuato successivamente alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte tra gli iscritti all'albo di esperti per la costituzione di commissioni di gara.

Le operazioni di sorteggio sono effettuate dalla sezione provinciale dell'Ufficio regionale per l'espletamento gare (UREGA) territorialmente competente.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente", la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice.

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

I commissari diversi dal presidente non devono avere svolto, né possono svolgere alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

18 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Le modalità e i tempi di presentazione dell'istanza di partecipazione, dell'offerta e della documentazione amministrativa sono disciplinati secondo le modalità della gara telematica meglio descritte all'art. 7.4 del presente disciplinare.

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo o i tempi di esecuzione dei lavori in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione, alterando l'ineludibile principio di segretezza delle offerte.

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

18.1 CONTENUTO DELLA “BUSTA AMMINISTRATIVA”

Nella “busta amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

I) Domanda di partecipazione, in bollo, firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso; la domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio, mentre nel caso di RTI o consorzi già costituiti l'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della sola impresa capogruppo.

In entrambi i casi l'istanza di partecipazione, le offerte e la documentazione richiesta nel bando/disciplinare di gara dovranno essere caricate sul portale telematico, nei termini previsti dal timing di gara e secondo le modalità della procedura telematica;

Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve

essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonchè da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria la domanda di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero ***(in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi)***, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Nell'istanza di partecipazione il concorrente dovrà, altresì:

1. accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto e in tutti gli elaborati progettuali;
2. indicare, ove ricorra, i servizi per i quali intende ricorrere al subappalto;
3. di aver effettuato il sopralluogo nei luoghi ove saranno realizzati i lavori ed eseguito il servizio, come risulta dall'attestazione rilasciata dalla stazione appaltante;
4. accettare i contenuti e le prescrizioni del protocollo di Legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa sottoscritto il 12/07/2005 tra la Regione siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, l'INPS e adottato da Airgest S.p.A. e del Codice di comportamento adottato ai sensi del decreto del Presidente della Regione siciliana n. 510 del 28/01/2014 e s.m.i. e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
5. accettare gli obblighi derivanti dall'allegato patto di integrità e impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla sua stipula e osservanza;
6. dichiarare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
7. dichiarare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e, per quanto compatibile, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
8. *nel caso di consorzi di cooperative e artigiani*: dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre; relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma *(in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non possono essere diversi da quelli indicati)*;

9. *nel caso di consorzi stabili*: dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre; relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (*in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non possono essere diversi da quelli indicati*);

10. *nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito*: allegare mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente;

11. *nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti*: allegare atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente.

12. *nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito*:

indicare

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi/lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del DPR 207/2010, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente;

a) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4- quater, del d.l. n.5/2009:

1. allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

2. indicare (con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) per quali imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (*in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non possono essere diversi da quelli indicati*);

3. dichiarare la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del DPR 207/2010, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente;

4. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009: allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

5. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la qualifica di mandataria:

1. allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;

ovvero

2. allegare copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

- la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. 26.

II) Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, relativa al possesso dei requisiti tecnici, economici e professionali.

III) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:

a) Attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 80 del Codice (N.B.: nei casi di subappalto la sanzione dell'esclusione opera anche se riferita a un subappaltatore che dovrà pertanto rilasciare le relative dichiarazioni ai sensi dell'articolo 105, comma 6), precisamente:

1. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

(Oppure, nel caso di autorizzazione alla partecipazione alle gare rilasciata dal giudice delegato al curatore fallimentare, autorizzato all'esercizio provvisorio, ex art. 110, comma 3, del Codice)

2. Di trovarsi in stato fallimento e di aver, tuttavia, ottenuto, ai sensi dell'art. 110, comma 3, del Codice, autorizzazione alla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti e concessioni giusto provvedimento [inserire gli estremi del provvedimento] adottato dal[inserire riferimenti relativi all'autorità giudiziaria che ha adottato il decreto] (eventuale; inserire nel caso in cui l'ANAC abbia imposto che la partecipazione alle suddette procedure debba avvenire alle condizioni indicate nell'art. 110, comma 5, del D.lgs. 50/2016) alle seguenti condizioni:

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

3. Di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici giusto provvedimento[inserire gli estremi del provvedimento] adottato dal [inserire riferimenti relativi all'autorità giudiziaria che ha adottato il decreto] (eventuale; inserire nel caso in cui l'ANAC abbia imposto che la partecipazione alle suddette procedure debba avvenire alle condizioni indicate nell'art. 110, comma 5, del D.lgs. 50/2016) alle seguenti condizioni:; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti a.1-a.4.

(Oppure)

4. Di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto.....[inserire gli estremi del provvedimento] adottato dal..... [inserire riferimenti relativi all'autorità giudiziaria che ha adottato il decreto] e di essere

stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici giusto provvedimento [inserire gli estremi del provvedimento] adottato dal [inserire riferimenti relativi all'autorità giudiziaria che ha adottato il decreto] (eventuale; inserire nel caso in cui l'ANAC abbia imposto che la partecipazione alle suddette procedure debba avvenire alle condizioni indicate nell'art. 110, comma 5, del D.lgs. 50/2016) alle seguenti condizioni:; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

5. L'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. L'esclusione ed il divieto operano nei confronti dei soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia – D.lgs. n. 159/2011.

6. Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291 - quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice operano anche nei confronti dei *soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data del presente bando*, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; in tal caso, quale

che sia la tipologia e la natura dell'impresa partecipante, la dichiarazione circa la inesistenza di tali requisiti negativi deve essere resa *dai soggetti cessati da una delle predette cariche nell'anno precedente la data del presente bando ovvero, in loro sostituzione, dal legale rappresentante dell'impresa medesima.*

Sono equiparati ai cessati i soggetti che hanno ricoperto le cariche di cui sopra nelle società oggetto di trasformazione, fusione, anche per incorporazione, scissione e/o nelle società cedenti rami di azienda.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

Nella dichiarazione devono essere indicate tutte le condanne penali riportate dal dichiarante, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, mentre non sono obbligatorie le informazioni in merito alle condanne subite per reati che sono stati depenalizzati ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

In caso di condanna passata in giudicato occorre indicare, in apposita dichiarazione separata, il reato per cui si è subita condanna la pena, anche accessoria, inflitta ed ogni altra circostanza utile alla verifica di cui all'art. 80, comma 1, del Codice; in alternativa, allegare certificazione del casellario giudiziale.

Nell'ipotesi in cui la sentenza definitiva di condanna abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della *collaborazione* come definita per le singole fattispecie di reato, il concorrente è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati. Se la stazione appaltante ritiene che le suddette misure siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto. Non si può avvalere di questa facoltà l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione a procedure di appalto, ciò per tutto il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

7. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii.

L'esclusione ha la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

8. Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

9. Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

10. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

11. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Le cause di esclusione non operano quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

12. Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione o per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.

13. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68.

14. Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

15. Di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere.

16. Di non trovarsi in genere in nessuna delle situazioni per cui l'art. 80 del Codice sancisce l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara.

17. Che la sua partecipazione non determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice.

18. Che non sussistono nell'impresa le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.

19. L'impresa non versa in nessun'altra causa di esclusione prevista dalla legge.

20. Attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera m) dell'art. 80 del Codice:

opzione 1: di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

opzione 2: di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

opzione 3: di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

- Attesta, inoltre, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii. *ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani* di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi.

- Indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori i

muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando.

- Attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione.

- Attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata.

- Attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice per i casi di eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e ciò anche alla luce dei **vigenti prescrizioni nonché dei Protocolli per il contenimento della diffusione del covid19 sui cantieri ed in genere sui luoghi di lavoro.**

- Attesta di aver preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i servizi oggetto di appalto.

- Indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE.

A pena di esclusione, allega, inoltre:

- documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria o fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza relativa alla cauzione provvisoria valida per almeno centoottanta giorni dalla presentazione dell'offerta, con allegata la dichiarazione dell'istituto bancario o dell'assicurazione di contenente l'impegno, verso il concorrente, a rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice e della garanzia di cui all'art. 183 comma 13 del Codice.

- Ricevuta del versamento della somma di **€.200,00 = (Duecento/00)** a favore dell'A.N.A.C. da effettuarsi secondo le modalità indicate da A.N.A.C.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 il concorrente dovrà, a pena di esclusione, allegare alla domanda di partecipazione:

a) dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente e attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;

b) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia autentica dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;

- c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45, del Codice;
- f) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, nonché a quanto ulteriormente prescritto dall'art. 89 del Codice, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

18.2 CONTENUTO DELLA “BUSTA TECNICA”

Nella “busta tecnica” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, l'offerta tecnica che, sempre a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente, in calce, dal legale rappresentante dell'impresa o da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente l'impresa medesima. Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

In ogni caso l'istanza di partecipazione, le offerte e la documentazione richiesta nel bando/disciplinare di gara dovranno essere caricate sul portale telematico, nei termini previsti dal timing di gara e secondo le modalità riportate nella procedura telematica, dalla sola ditta mandataria o comunque, nel caso in cui il raggruppamento non sia ancora costituito, da una delle ditte che lo compongono.

Il progetto che l'Impresa dovrà presentare in sede di gara, evidenzierà attraverso l'elaborazione di opportuni documenti, le modalità di espletamento dei servizi richiesti suddividendo la propria proposta in:

- 1) Progetto tecnico**, che evidenzi ed illustri chiaramente ed esaustivamente tutti gli aspetti della proposta, suddiviso in sezioni comparabili con la proposta del promotore a base di gara;
- 2) Progetto gestionale**, che evidenzi ed illustri chiaramente ed esaustivamente tutti gli aspetti della proposta, suddiviso in sezioni comparabili con la proposta del promotore a base di gara;

3) Quadro sinottico, che evidenzi ed illustri tutti gli aspetti migliorativi offerti rispetto alla proposta del proponente, suddiviso in sezioni comparabili con la proposta del promotore a base di gara;

4) Bozza di convenzione, che evidenzi in appendice le caratteristiche migliorative ed altresì indichi il ribasso offerto che verrà applicato ai prezzi delle singole voci di listino dei listini di seguito elencati:

I. Prezzi Informativi dell'Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI);

II. Prezziario Regione Sicilia

che verranno presentati come aggiornati all'edizione in vigore alla data di preventivazione dell'intervento extra-canone da parte del Concessionario;

5) Matrice dei rischi;

6) Documentazione relativa ai criteri di Qualità tecnica, offerti da ciascun concorrente specificatamente ad ogni criterio di valutazione previsti dal presente disciplinare.

18.3 CONTENUTO DELLA “BUSTA ECONOMICA”

Nella busta “Busta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara:

una dichiarazione, in bollo, redatta in lingua italiana, contenente:

a. il ribasso percentuale offerto rispetto al canone posto a base di gara; tale ribasso deve essere espresso in cifre ed in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta - in caso di difformità tra l'offerta indicata in lettere e l'offerta indicata in cifre, prevale sempre l'offerta indicata in lettere, anche se quella in cifre risulti più conveniente per Airgest.

b. Nella busta “Busta economica” deve altresì esserci:

1. Piano economico finanziario (PEF) asseverato da uno dei soggetti di cui all'art. 183, del D.Lgs. n.ro 50/2016. Il PEF deve dimostrare l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa Gestione, nonché il rendimento per l'intero periodo di efficienza della concessione, il ritorno economico dell'investimento, la garanzia al pagamento del debito periodico e la garanzia al pagamento del debito futuro, risultanti dagli elementi oggetto dell'offerta del concorrente.

Il PEF deve, inoltre contenere i dettagli dell'offerta economica del concorrente e sviluppare i dati in assoluta congruenza con gli stesso.

In particolare, dovrà essere espressamente indicato:

- *Il canone annuo* da corrispondersi da parte di Airgest S.p.A. al Concessionario;

- Il valore totale dell'investimento corrispondente a quanto previsto nel progetto di fattibilità proposto dal concorrente, suddiviso in lavori e spese tecniche, al fine della corretta applicazione dell'aliquota IVA.

- *L'indebitamento finanziario* e le modalità di ammortamento dell'investimento.

- *L'esplicitazione dei costi* di gestione nelle varie articolazioni di voce, compresi i costi per la fornitura dei vettori energetici.

Il PEF dovrà dimostrare quantitativamente la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell'intervento attraverso gli indicatori di redditività (VAN e TIR) e di bancabilità (DSCR ed LLCR), considerando che le opere realizzate, pur restando ai fini della gestione nelle disponibilità del concessionario, per il periodo della concessione, all'atto del collaudo saranno di proprietà dell'Amministrazione Concedente, la quale, al termine della concessione, potrà disporne come meglio crede, senza alcun vincolo per il Concessionario, fatto salvo quello di riconsegnare gli impianti all'Amministrazione in buono stato e a norma al termine della concessione.

Le somme di cui alle offerte economiche del PEF dovranno essere valutate al netto delle tasse e delle imposte.

2. Quadro economico;

3. Computo metrico estimativo degli interventi proposti. I prezzi s'intendono comprensivi di ogni onere per eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti e per dare le opere complete e funzionanti.

La dichiarazione e tutti i documenti devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente l'impresa medesima.

Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

In ogni caso l'istanza di partecipazione, le offerte e la documentazione richiesta nel bando/disciplinare di gara dovranno essere caricate sul portale telematico, nei termini previsti dal timing di gara e secondo le modalità della piattaforma telematica di Airgest, dalla sola ditta mandataria o comunque, nel caso in cui il raggruppamento non sia ancora costituito, da una delle ditte che lo compongono.

19 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

19.1. Verifica della documentazione amministrativa

La Commissione giudicatrice, procederà alla verifica della documentazione amministrativa secondo quanto prescritto dal Codice; in particolare provvederà:

- a) a verificare la tempestività e la correttezza formale delle offerte e dell'allegata documentazione;
- b) a verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45 comma 1, lettera b) del Codice (*consorzi cooperative e artigiani*) hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, ultimo periodo, del Codice, il consorzio ed il consorziato;

c) a verificare che nessuno dei consorziati di un *consorzio stabile*, di cui all'articolo 45 comma 1, lettera c) del Codice, partecipante alla gara abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

d) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara.

e) a verificare che non hanno presentato domande concorrenti che, in base alle dichiarazioni effettuate, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara.

La Commissione giudicatrice procede, inoltre, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e procede all'eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti che risultano non essere in possesso dei suddetti requisiti o all'attivazione del procedimento di cui all'art. 83, comma 9, del Codice laddove ne ricorrano i presupposti.

19.2. Apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica e, successivamente, l'offerta economica, attribuzione dei punteggi ed eventuale valutazione di anomalia delle offerte.

La Commissione giudicatrice procede alla valutazione e all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica, applicando i criteri meglio indicati nel precedente punto 7; effettua poi il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.

20 OFFERTE ANOMALE O ANORMALMENTE BASSE

La verifica delle offerte anormalmente basse viene effettuata nei modi e secondo le procedure di cui all'art. 97, commi 4, 5, 6 e 7 del Codice.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente disciplinare di gara.

Il calcolo di cui al precedente periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica negli altri casi, l'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 97, del D. Lgs. 50/2016.

Ai fini del calcolo della soglia di anomalia, la Commissione giudicatrice prenderà in considerazione la terza cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

Il RUP con l'ausilio della commissione giudicatrice procederà con la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 anche tenuto conto di quanto previsto all'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 97.

Nel caso in cui si riscontrino offerte anormalmente basse, la Stazione Appaltante provvederà a richiedere per iscritto ai sensi del comma 5 dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 ai concorrenti delle spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte.

La Stazione appaltante procederà all'esclusione delle offerte solo se le prove fornite non giustificano sufficientemente il basso livello dei prezzi o di costi proposti ai sensi dei commi 5 e 7 dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016.

In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 comma 6 D. Lgs. 50/2016.

Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

21 AGGIUDICAZIONE

La Commissione giudicatrice verbalizza:

- a) le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "*omissis*" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016, oggetto di esame; tali "*omissis*" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

22 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, co. 5 e del D. Lgs. n° 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, co. 1, provvede all'aggiudicazione.

La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art 33, co. 1 del D.Lgs. n° 50/2016, è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

In tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse.

Prima dell'aggiudicazione Airgest procede, comunque, alle verifiche di cui all'art. 95 comma 10 del Codice.

L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:

- all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
- all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante.

23 AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32, co. 7, D. Lgs. n° 50/2016.

L'Aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito.

In ogni caso l'Aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'art 32, co. 6 del D.Lgs. n° 50/2016 si precisa che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'art 32 co. 7 del D.Lgs. n° 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

24 ADEMPIMENTI POSTERIORI ALL'AGGIUDICAZIONE

L'Aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui all'art. 76 del D. Lgs. n° 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'art. 72 del medesimo decreto legislativo. Resta salva per la Stazione Appaltante la possibilità di revocare l'aggiudicazione, ai sensi del DPR. 445/2000, se si accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara.

Ai sensi dell'art 32, co. 8 del D. Lgs. n° 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla

sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

25 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'Aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni di cui al par. 13;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "*con diritto di voto*" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei

soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n° 187, attuativo dell'art. 17, terzo comma, della legge n° 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

Disciplinare di gara;

d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;

e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;

f) nel caso di cui alla precedente lett. e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

Adempimenti e prescrizioni contrattuali

Si precisa, inoltre:

g) che ai sensi dell'art. 32 del Codice l'esecuzione del contratto potrà avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che ricorrano le condizioni d'urgenza previste dall'anzidetto art. 32 co. 8 del Codice;

h) che, salvo quanto sopra, la durata dell'appalto decorre dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto;

i) che le opere realizzate e gli impianti affidati in gestione, al termine dell'appalto, dovranno essere consegnati in perfetto stato di manutenzione e funzionalità nella materiale disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice senza alcun onere per la stessa;

l) la nomina dell'aggiudicatario avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

m) La concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti.

26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e, per quanto compatibile, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.

27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA CONTRATTUALE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria (Tribunale civile di Trapani), rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale e la possibilità di adire eventuali fori facoltativi. È fatta salva, ove effettivamente applicabile la competenza del Collegio consultivo tecnico.

28 ACCESSO AGLI ATTI

Fermo restando quanto previsto dagli art. 53, del D. Lgs. n° 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione della Proposta di aggiudicazione o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dalla Proposta di aggiudicazione, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'Aggiudicazione, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

29 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dagli atti di gara trovano applicazione le norme del Codice degli Appalti e, ove applicabili, le deroghe e le procedure acceleratorie previste dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*», così come convertito con legge di conversione n. 120/2020.

Il Presidente

Dott. Salvatore Ombra